

Istanze per il bonus sponsorizzazioni sportive con modulo ad hoc

Il termine di presentazione è il 1° aprile. In caso di insufficienza di risorse, il credito d'imposta sarà rideterminato proporzionalmente alle domande

/ Pamela ALBERTI

Con il DPCM [30 dicembre 2020](#) sono state definite le **disposizioni attuative** necessarie alla concessione del credito d'imposta finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'[art. 81](#) del DL 104/2020 convertito. Come anticipato, il termine di presentazione delle domande per il 2020 è fissato al 1° aprile 2021 (si veda "[Termine delle domande per il bonus sponsorizzazioni sportive 2020 al 1° aprile](#)" del 26 febbraio).

L'[art. 81](#) del DL 104/2020 convertito riconosce un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari al **50%** di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) e comunque nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal Regolamento Ue n. [1407/2013](#) relativo agli aiuti "de minimis".

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a **10.000 euro**;
- effettuato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, tramite strumenti di **pagamento** diversi dal contante;
- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Ai fini dell'agevolazione è inoltre richiesta l'**attestazione** delle spese. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPCM 30 dicembre 2020, infatti, sono riconosciute le spese effettuate che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Sono **esclusi** gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di sog-

getti che aderiscono al regime previsto dalla L. [398/91](#). Le domande devono essere presentate entro il **1° aprile 2021**, mediante apposito [modulo](#) da inviare all'indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it e all'indirizzo mail servizioprime.sport@governo.it.

Entro il **30 giugno 2021** (novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande), il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione richiesta, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

L'elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo Sport procede alla **ripartizione proporzionale** tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Utilizzo in F24 solo dopo la pubblicazione dell'elenco beneficiari

Quanto alla fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere **dal quinto giorno** lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, solo in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Quando sia accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal decreto o quando la documentazione richiesta contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo Sport procede alla **revoca** o alla rideterminazione del credito d'imposta.